



quali aree idonee all'installazione di impianti fotovoltaici da parte di qualsiasi soggetto (impresa agricola e non), senza i limiti di cui alla lettera B, purché le fasce non ricadano nelle aree di cui alla lettera A.

Ne consegue che il soggetto (anche se non ha la qualifica di imprenditore agricolo) che ha la disponibilità della fascia di rispetto stradale o autostradale, ricadente in un dosso di pianura, potrà utilizzare l'intera fascia di rispetto per realizzare un impianto fotovoltaico, non applicandosi i limiti e le condizioni di cui alla lettera B.2.

Resta fermo che è necessario il previo assenso del gestore delle infrastrutture viarie cui ineriscono le fasce di rispetto.

2. In relazione al quesito circa la necessità o meno di effettuare le pubblicazioni sul BURER dell'avvio del procedimento autorizzativo dell'impianto fotovoltaico e dell'elettrodotto, si riscontra che la disciplina del procedimento di autorizzazione, prevista dall'art. 12 del D.Lgs n. 387 del 2003<sup>1</sup> e dalle Linee guida nazionali<sup>2</sup>, non prevede le pubblicazioni. Dal momento che la disciplina statale appena richiamata costituisce norma speciale e, per di più, intervenuta successivamente alla disciplina regionale di cui alla L.R. n. 10 del 1993, si ritiene che il procedimento relativo all'autorizzazione delle linee elettriche di cui alla normativa regionale non trovi applicazione per le linee elettriche che siano configurabili quali opere di connessione degli impianti fotovoltaici alla rete elettrica nazionale o alla rete di distribuzione. In tali casi trova applicazione unicamente il procedimento unico, compiutamente regolato dalle linee guida nazionali, e dunque non sono necessarie le pubblicazioni previste dall'art. 3 della L.R. n. 10 del 1993.

In merito alla procedura di autorizzazione dell'impianto fotovoltaico si ritiene utile precisare che:

- l'autorizzazione alla installazione dell'impianto fotovoltaico, comprensivo delle opere connesse, non comporta variante urbanistica quando si richiede di installare l'impianto in una delle aree idonee di cui alla delibera n. 28/2010;
- la necessità di effettuare la variante potrebbe però essere necessaria sotto il profilo espropriativo quando le opere di connessione<sup>3</sup> (per allacciare l'impianto alla rete elettrica)

---

<sup>1</sup> L'art. 12, comma 3, del D.Lgs n. 387 del 2003, dispone che *“la costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione, come definiti dalla normativa vigente, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli impianti stessi, sono soggetti ad una autorizzazione unica, rilasciata dalla regione o dalle province delegate dalla regione, nel rispetto delle normative vigenti in materia di tutela dell'ambiente, di tutela del paesaggio e del patrimonio storico-artistico, che costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico.”*

<sup>2</sup> D.M. 10 settembre 2010 *“Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili”*, pubblicata nella G.U. n. 219 del 18 settembre 2010.

<sup>3</sup> L'art. 12, comma 4-bis, del D.Lgs. n. 387 del 2003, distingue l'area in cui verrà localizzato l'impianto fotovoltaico, che deve essere in disponibilità del soggetto che richiede l'autorizzazione, dalle aree interessate dalle opere connesse, le quali al contrario possono essere oggetto di procedura espropriativa, chiarendo che *“per la realizzazione di impianti alimentati a biomassa e per impianti fotovoltaici, ferma restando la pubblica utilità e le procedure conseguenti per le opere connesse, il proponente deve*

debbano attraversare aree che non siano nella disponibilità del richiedente. In tal caso il richiedente dovrà, con la domanda di autorizzazione, chiedere l'attivazione della procedura espropriativa e nell'ambito del procedimento unico deve essere effettuata variante con apposizione di vincolo preordinato all'esproprio e dichiarata la pubblica utilità delle opere. A tale scopo dovranno essere effettuate le pubblicazioni e comunicazioni personali richieste dalla normativa sugli espropri (DPR n. 327 del 2001 e L.R. n. 37 del 2002);

- la necessità della procedura espropriativa viene meno nel caso in cui il richiedente l'autorizzazione abbia concluso accordi bonari con tutti i proprietari delle aree interessate dall'attraversamento della linea elettrica; in tal caso non saranno necessarie le pubblicazioni e comunicazioni previste ai fini espropriativi (appunto perché in tale ipotesi non viene attivata la procedura espropriativa).

Cordiali saluti.

RL

Dott. Giovanni Santangelo

---

*dimostrare nel corso del procedimento, e comunque prima dell'autorizzazione, la disponibilità del suolo su cui realizzare l'impianto.*". Tale disposizione è confermata anche dalle Linee guida nazionali, al punto 13.1, lettera c).